



TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale

e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea

Il Tribunale di Milano in composizione collegiale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Pietro Caccialanza	Presidente
dott.ssa Martina Flamini	Giudice
dott.ssa Elena Masetti Zannini	Giudice est.

ha pronunciato il seguente

decreto

nel procedimento camerale *ex artt. 35 bis D. L.vo n. 25/2008 e 737 ss. c.p.c.* iscritto al n. **23792/2019 R.G.** e promosso

da

nato a Niamiga (Mali), il 01/01/1997, residente in Brembio (LO) - Via Monte Grappa n.9 presso la Comunità Paradiso, rappresentato, assistito e difeso dall'Avv. Lorenzo Sari del Foro di Lodi, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lodi - Via Solferino n.68.

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESSO LA PREFETTURA U.T.G. DI MILANO

resistente

con l'intervento obbligatorio del

PUBBLICO MINISTERO

Oggetto: ricorso *ex artt.* 35 D. L.vo n. 25/2008 per il riconoscimento della protezione internazionale.

IN FATTO

Con ricorso *ex artt.* 35 D. L.vo n. 25/2008 depositato il 15/03/2019 il signor

impugnava il diniego della commissione Territoriale di Milano del 07.02.2019 notificato il 18.02.2019

Risulta, dunque, rispettato il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di rigetto applicabile al caso concreto e previsto a pena di inammissibilità dell'opposizione dal comma 2 dell'art. 35 *bis* D. L.vo n. 25/2008.

L'amministrazione statale convenuta non si è costituita, mentre la Commissione territoriale, in data 24/10/2019, ha prodotto la documentazione utilizzata durante il procedimento amministrativo, chiedendo il rigetto del ricorso e per l'effetto la conferma del provvedimento impugnato (art. 35 *bis* commi 7 e 8 D. Lgs. 25/2008).

Il Pubblico Ministero non ha presentato osservazioni né conclusioni.

In ossequio al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 17717/2018, veniva fissata con decreto del 14.01.2021 udienza *ex art.* 35 *bis* comma 11 d. lvo. n. 25/2008 per il giorno 08/02/2021, con espressa indicazione della necessità di ripetere l'audizione e di svolgere ulteriori incumbenti istruttori, anche al fine di consentire al ricorrente di superare i rilievi posti dalla Commissione a fondamento del provvedimento impugnato.

All'udienza del giorno 08/02/2021 è comparso personalmente il ricorrente con il difensore che insisteva nell'accoglimento del ricorso per le ragioni esposte in atti e per la liquidazione dei compensi secondo parametri di legge essendo il ricorrente ammesso al gratuito patrocinio.

Al termine dell'udienza, il Giudice si è riservato di riferire al Collegio.

La causa è stata discussa nella Camera di Consiglio in data 07.07.2021.

IN DIRITTO

Il sig. _____, faceva ingresso in Italia, proveniente dalla Libia in data 22.02.2017 e formalizzava la propria domanda di protezione internazionale in data 20/03/2017 presso gli Uffici della Questura di Milano (cfr. Mod. C3).

Sentita dalla Commissione territoriale di Milano il ricorrente specificava di essere nato a Niamiga nella **regione di Kayes**, di professare la religione islamica e di essere di etnia

kasonnkè. Il ricorrente riferiva di parlare le seguenti lingue: il bambarà, il kasonke e un po' di francese, specificava di non essere mai andato a scuola nel proprio Paese di origine. Riferiva, inoltre, di avere lasciato la propria area di provenienza per recarsi a Bamako, dove svolgendo il lavoro di sarto e da cui partiva, per dirigersi in Algeria, fra il 2015 e il 2016.

Il ricorrente nella ricostruzione del proprio vissuto davanti alla Commissione Territoriale dichiarava di non poter indicare con precisione le date dei suoi spostamenti e del suo percorso migratorio perché in Mali non era mai andato a scuola.

Quanto ai motivi che l'avevano indotto ad espatriare dichiarava che la propria famiglia era ridotta in schiavitù, condizione che non riusciva più a tollerare. Invero, l'intero villaggio trattava la sua famiglia come degli schiavi e ciò avveniva fin da prima della sua nascita. Il padre era deceduto; egli, pertanto, aveva cercato di fare delle indagini per capire per quale motivo la propria famiglia fosse considerate e trattata da tutti come "schiava", tuttavia le indagini non davano esito alcuno, né egli aveva mai interrogato la madre al riguardo.

Pertanto, considerando intollerabile dover svolgere lavori forzati e non essere libero, organizzava il suo viaggio verso Bamako per poter trovare un lavoro e aiutare la sua famiglia. Dopo essere riuscito a fuggire e a raggiungere Bamako, vi restava per diverso tempo, optando tuttavia per la partenza verso l'Algeria e, a seguire, la Libia, a causa della sopraggiunta carenza di lavoro, originata dal conflitto armato in corso.

Quanto ai timori in caso di rientro nel Paese dichiarava di temere di tornare nell'area di origine a causa del suo vissuto, e a Bamako per la mancanza di lavoro.

La Commissione Territoriale rigettava la domanda del ricorrente in data 07.02.2019 ritenendo credibile la provenienza perchè coerente con il profilo del richiedente asilo.

La commissione riteneva invece non credibili i seguenti aspetti: che il richiedente asilo non avesse parlato con la madre delle ragioni dell'accanimento delle persone del villaggio contro la sua famiglia; le motivazioni religiose alla base della condizione di schiavitù, motivazioni non confermate dal richiedente asilo tanto che egli si contraddiceva su questo punto; che il ricorrente avesse raggiunto da solo la capitale all'età di dieci anni avendo egli, nel prosieguo delle dichiarazioni, modificato la propria affermazione in merito a questo aspetto. La Commissione, pertanto, non riteneva nel complesso il ricorrente credibile sui motivi posti a fondamento dell'istanza di protezione.

Riteneva, inoltre, insussistente il rischio di un grave danno di cui all'art. 14 comma 1 lett a) e b) del D.Lgs 251/2007 a causa della mancata credibilità della narrazione e, quanto alla lettera c) alla luce della zona di provenienza della richiedente. Infine, riteneva che nel caso in esame non vi fossero elementi sufficienti per il rilascio del permesso di soggiorno ex art. 5 comma 6 del T.U.I.

A seguito dell'impugnazione si è ritenuto opportuno procedere a **nuova audizione** dell'interessato, per consentirgli di superare alcune contraddizioni e inconsistenze rilevabili dal verbale redatto avanti alla Commissione Territoriale, in ossequio al principio di cooperazione e, quanto al diritto di essere sentiti nel corso del procedimento di protezione, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di Giustizia, Terza Sezione causa C.560/2014 sentenza resa il 9 febbraio 2017: *“deve tuttavia essere organizzato un colloquio quando **circostanze specifiche**, che riguardano gli elementi di cui dispone l'autorità competente oppure la situazione personale o generale in cui si inserisce la domanda di protezione sussidiaria, lo rendano necessario al fine di esaminare con piena cognizione di causa tale domanda.*

In **sede giudiziale, in data 08. 02.2021**, il ricorrente ha confermato quanto già riferito durante l'audizione presso la Commissione Territoriale fornendo maggiori dettagli in merito alla propria vita e a quanto vissuto in Mali **e rendendo elementi utili alla comprensione del suo vissuto**. Nel corso dell'audizione giudiziale sono emerse le difficoltà – già evidenziate dal ricorrente nell'ambito della procedura amministrativa – relative alla sua capacità di ricostruire i tempi, difficoltà ricondotte alla sua scarsa memoria.

Rispetto alla condizione definita di schiavitù, propria e dell'intero gruppo familiare, il sig. Kanoute ha riferito quanto segue: *“R: sono nato e ho trovato questo sistema di trattare la mia famiglia come schiavi, non ho potuto sopportarlo e mi sono spostato a Bamako. D: Cosa facevano gli abitanti del villaggio alla sua famiglia? R: la prima cosa li facevano andare a lavorare nei campi per coltivare e poi facevano altri lavori che si fanno quando ci sono i matrimoni (uccidere la mucca, preparare la carne) sono i lavori che ho fatto io. D: chi le diceva di fare questi lavori? R: era gente che veniva a dire alla mia famiglia di fare questi lavori, erano i capi del villaggio. D: cosa sarebbe successo se voi vi foste rifiutati di fare questi lavori? R: ci torturavano in caso di rifiuto. D: lei è mai stato torturato? R: si D: cosa le hanno fatto? R: non sono stato picchiato ma mio fratello è stato picchiato. D: quindi lei non è stato torturato? R: no perché non ho mai rifiutato ma mio fratello si. D: lei ha visto suo fratello che veniva picchiato? R: si D: ci racconta quello che ha visto? R: avevamo lavori da fare, mio fratello ha rifiutato di farli ed è stato picchiato di brutto. D:si ricorda cosa è accaduto quel giorno? Può essere più specifico?*

R: quel giorno era una mattina presto, ci hanno detto di andare a lavorare, mio fratello non è andato e poi ha subito quello che fanno sempre subire alla gente. D: come mai la sua famiglia veniva costretta a lavorare? R: perché siamo nati così, la mia famiglia è inserita nel sistema di schiavitù. D: c'erano altre famiglie come voi che erano schiavizzate? R: no, da quello che mi ricordo no. D: ha mai chiesto a sua madre come mai voi foste “nati schiavi”?

emancipazione francese il principale, o addirittura l'unico, fattore che ha provocato la partenza degli schiavi (Rodet 2009: 50; Schmitz 2009: 85)².

Nella regione di Kayes le famiglie di coloro che erano schiavi in passato e sono riuscite a sottrarsi alla condizione di schiavitù hanno preferito cancellare le tracce delle loro radici da schiavi nell'area, per una questione di vergogna, pertanto anche a livello di istituzioni locali non si è veramente resa effettiva ed implementata una lotta alla schiavitù istituzionalizzata. Conseguentemente, sono rimaste attuali le condizioni di sfruttamento fino al massimo livello costituito dalla schiavitù.

Dal 2017, la regione di **Kayes**, che è la prima regione amministrativa del Mali, sta vivendo una crisi derivante dal conflitto tra i discendenti degli ex schiavi e i discendenti degli ex padroni di schiavi. I primi vogliono liberarsi dalla schiavitù consuetudinaria di cui sono vittime e combattono, in tal modo, contro i secondi che difendono ferocemente le relazioni sociali derivanti dai costumi delle loro terre. Secondo Moussa Zina Samaké, il procuratore del Tribunale di Grande Istanza di Kayes, responsabile della divisione economica e finanziaria della regione, esiste ancora una **forma di discriminazione** contro i discendenti degli ex schiavi nei villaggi di Soninke e Khassonke. Questa discriminazione è descritta come **schiavitù ereditaria o schiavitù per discendenza** secondo la legge consuetudinaria locale; tali persone sono considerate come appartenenti a una classe inferiore o come aventi uno status sociale inferiore. Essi sono sottoposti a pratiche consuetudinarie degradanti da parte dei discendenti degli ex padroni di schiavi che si ritiene siano di *status* sociale superiore³. Nella regione di Kayes, le zone di conflitto dove si pratica ancora la schiavitù sono autonome dai servizi sociali di base dello Stato. I centri sanitari, le scuole e l'elettrificazione dei villaggi, talvolta anche la costruzione di strade, sono opera della diaspora e non dello Stato. Tale raggiunto grado di autonomia amministrativa ha creato un certo disprezzo per lo Stato e le sue leggi: questo sembra essere il motivo per cui molti di costoro (che discriminano i discendenti degli schiavi) pensano che i loro costumi siano al di sopra delle leggi della Repubblica, comprese le leggi degradanti e disumanizzanti come la schiavitù. In questo contesto, da un lato sussistono autorità amministrative e giudiziarie che credono che la questione delle pratiche consuetudinarie debba essere trattata con cautela per non infiammare le società, dall'altro il procuratore della Corte di Prima Istanza

² Studiosa esperta dei territori dell' Africa Occidentale Marie Rodet, « Mémoires de l'esclavage dans la région de Kayes, histoire d'une disparition », *Cahiers d'études africaines* [En ligne], 197 | 2010, mis en ligne le 10 mai 2012, URL : <http://journals.openedition.org/etudesafricaines/15854> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/etudesafricaines.15854> , data ultima verifica 10 giugno 2021 .

³ Si rimanda a [CENOZO](https://cenozo.org/mali-pratiques-esclavagistes-et-vide-juridique-mettent-des-vies-humaines-en-danger-a-kayes/) , Mali : Pratiques esclavagistes et vide juridique mettent des vies humaines en danger à Kayes, <https://cenozo.org/mali-pratiques-esclavagistes-et-vide-juridique-mettent-des-vies-humaines-en-danger-a-kayes/> , 16 ottobre 2020, data ultimo accesso 10 giugno 2021.

di Kayes sostiene che le leggi della Repubblica dovrebbero prevalere sulle pratiche tradizionali di una comunità⁴.

Altre fonti di informazione evidenziano che le persone considerate schiave lavorano senza essere pagati e sono privati dei diritti umani fondamentali⁵.

“In alcune parti del Mali, società feudali – come quelle dei Soninkè, Malinkè e Fulani – sono tradizionalmente divisi in caste sociali. In questo Sistema, alcuni nascono nobili, capi, artigiani [...]. Altri – circa 200.000,00 persone secondo Gambana – nascono schiavi. Nei villaggi dei Soninkè, le vite degli schiavi sono piene di restrizioni: non possono diventare capi del villaggio, partecipare agli incontri del villaggio, essere proprietari terrieri o sposare qualcuno di una casta diversa. Durante le celebrazioni come matrimoni o nascite, devono andare alla ricerca di legna e acqua, e macellare gli animali. I nobili la chiamano “tradizione”. I contestatori di tale sistema la chiamano “schiavitù ereditaria”. Alcuni gruppi di supporto degli schiavi stanno cercando di produrre certificati di nascita tramite i Tribunali per coloro che non hanno una esistenza attestata da alcun documento, al fine di garantire una forma di indipendenza da tale condizione⁶.

Le autorità maliane continuano a rifiutarsi di prendere contezza dell’esistenza di vittime di schiavitù nel Paese e dichiarano, invece, che le vittime non sono schiavi ma persone che partecipano alle pratiche “tradizionali” che dovrebbero essere rispettate.

Il Governo appare incapace o privo della volontà di affrontare la schiavitù. E’ una eredità silente e taboo di cui non ci si vergogna a parlare in pubblico perché rischia di delegittimare molte delle attuali elites al potere le quali hanno celato queste pratiche. Se la schiavitù per discendenza ereditaria non è criminalizzata in Mali, i processi contro coloro che abusano di persone appartenenti allo status di “schiavo” sono difficilmente attuabili. Ciò soprattutto in quanto il Sistema della giustizia in Mali resta fortemente disfunzionale e facilmente corruttibile⁷.

⁴ Bakary Camara , Leah Durst-Lee , Lotte Pelckmans , Marie Rode, The fight against descent-based slavery in Mali, <https://africasacountry.com/2021/03/the-fight-against-descent-based-slavery-in-mali> , marzo 2021, data ultima verifica luglio 2021

⁵ “People who are considered slaves work without pay, can be inherited, and are deprived of basic human rights” OHCHR, “UN human rights experts urge Mali to end slavery once and for all” 08.09.2020; <https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26219&LangID=E>

⁶ African Arguments, In fighting slavery in Mali, some favour dialogue, others confrontation, Edward Rackley, 08 Aprile 2020; <https://africanarguments.org/2020/04/in-fighting-slavery-in-mali-some-favour-dialogue-others-confrontation/>

⁷ The conversation, “Mali fails to face up to the persistence of slavery”, Lotte Pelckmans, Bakary Camara, Marie Rodet, 15.02.2021; <https://theconversation.com/mali-fails-to-face-up-to-the-persistence-of-slavery-147636>

Alla luce delle informazioni sull'area di origine del ricorrente, dunque, si ritiene credibile che egli provenga da una famiglia di schiavi e abbia vissuto in un contesto connotato da tensioni e violenze radicate nel suo *status* di schiavo.

Ritiene il Collegio, alla luce della credibilità del narrato, che sussistano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, a prescindere dalla condizione di (apparente) libertà che egli è riuscito (lodevolmente) a guadagnare, rifugiandosi a Bamako dove, come dallo stesso narrato, ha trascorso numerosi anni lavorando come sarto. Ed invero, la sua capacità di resistenza e di ricerca di soluzioni alternative costituisce elemento secondario ed irrilevante della fattispecie, pienamente configurabile per le ragioni di seguito esposte.

Sull'inclusione allo status di rifugiato

Rispetto alla valutazione della credibilità, come detto il ricorrente ha reso elementi che trovano conferma nelle informazioni reperite sul Paese di origine, né gli elementi di incoerenza interna evidenziati dalla Commissione possono assumere rilievo alcuno. Soccorre, in punto di valutazione della credibilità del narrato, il principio di diritto espresso in una recentissima pronuncia dalla Suprema Corte di Cassazione:

“1.1. In tema di valutazione della coerenza e della credibilità del racconto del richiedente asilo, questa Corte ha costantemente affermato che essa non è affidata alla mera opinione soggettivistica del giudice, così che deve ritenersi integrare gli estremi dell'errore di diritto, come tale censurabile in sede di legittimità, tanto una motivazione meramente "di stile" (come quella predicativa, sic et simpliciter, di una pretesa "scarsa verosimiglianza delle allegazioni, contraddittorie e intrinsecamente illogiche") quanto una valutazione del narrato che si sostanzia nella sua acritica scomposizione e nel suo sistematico frazionamento, volto alla ricerca delle singole, eventuali contraddizioni, pur talvolta esistenti, insite nella narrazione stessa.

1.2. Funzione del procedimento giurisdizionale di protezione internazionale deve ritenersi quella - del tutto autonoma rispetto alla precedente procedura amministrativa, della quale esso non costituisce in alcun modo prosecuzione impugnatoria - di accertare, secondo criteri legislativamente predeterminati, la sussistenza o meno del diritto al riconoscimento di una delle tre forme di asilo, onde il compito del giudice chiamato alla tutela di diritti fondamentali della persona appare funzionale - anche al di là ed a prescindere da quanto accaduto dinanzi alla Commissione territoriale - alla complessiva raccolta, accurata e qualitativa, delle predette informazioni, nel corso della quale dissonanze e incongruenze, di per se non decisive ai fini del giudizio finale, andranno opportunamente valutate in una dimensione di senso e di significato complessivamente inteso, secondo un criterio di unitarietà argomentativa e non di sistematico frazionamento, logico e sintattico, della narrazione, come confermato dal disposto dell'art. 3, comma 5, lett. e) del D.lgs n.251/2007, a mente del quale, nella

valutazione di credibilità, si deve verificare anche se il richiedente "è, in generale, attendibile".

1.3. *Se, considerato isolatamente, ogni frammento dichiarativo può non essere ritenuto sufficiente a pervenire ad un giudizio complessivo di credibilità (rectius, a fondare un parcellare e scomposto giudizio di non credibilità), è l'insieme intrinseco delle connessioni logico-espositive delle dichiarazioni a formare oggetto di valutazione, che deve risultare complessiva, e non frantumata e/o relativizzata rispetto ad ogni singolo episodio, esaminato ex se in modo del tutto avulso dalla complessa trama narrativa oggetto di esame e di giudizio (quae singula non possunt, collecta iuvant)" (Corte di Cassazione, sent. n. 25734/2021).*

Nel caso in esame, dunque, il narrato, valutato complessivamente alla luce dei criteri di cui all'art. 3 d. lg.s n. 251/2007, tenuto altresì conto delle condizioni personali del ricorrente (privo di scolarizzazione), trova ampio riscontro nelle COI evidenziate e consente di superare quelle (isolate e frammentarie) contraddizioni indicate nella motivazione della Commissione territoriale, prima fra tutte la mancanza di informazioni, da parte della madre del ricorrente, sulla condizione di schiavitù, circostanza, questa, che trova, invece, logica giustificazione nel senso di vergogna che i discendenti degli schiavi provano e che ostacola, pertanto, il libero pensiero al riguardo.

Parimenti irrilevanti le discrasie temporali, manifestate anche in sede giudiziale, dovendosi tener conto, ai sensi dell'art. 3 comma 5 d.lvo n. 251/2007, delle condizioni personali del richiedente, che si declinano, nel caso in esame, nella sua giovane età essendo egli giunto in Italia a soli vent'anni dopo un lungo percorso migratorio, connotato da varie tappe in diversi Paesi (da Bamako all'Algeria, fino alla Libia), presumibilmente iniziato da minorenni.

Prima di affrontare la valutazione del rischio attuale e futuro del ricorrente in caso di rimpatrio, in un contesto del suo vissuto connotato da credibilità, appare opportuno soffermarsi sulla definizione del motivo (di cui all'art. **8 comma 1 lett. d) d. L.vo n. 251/2007**) dell'**appartenenza ad un particolare gruppo sociale**.

A tale riguardo, la disciplina nazionale trae origine, come noto, da quella europea: l'articolo 10, paragrafo 1, lettera d) della Direttiva Qualifiche (Direttiva 2011/95/UE) definisce particolare gruppo sociale quello i cui membri "*condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, e tale gruppo possiede un'identità distinta nel paese di cui trattasi,*

perché vi è percepito come diverso dalla società circostante” (si veda al riguardo anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia⁸).

Tale formulazione, come detto poc’anzi, è stata integralmente recepita dalla legge italiana, trovando collocazione nell’articolo 8 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 251 del 2007.

Il **particolare gruppo sociale** è, dunque, definito da **due elementi**: - una caratteristica innata condivisa o una storia comune che non può essere mutata (...); - un’identità distinta basata sulla percezione di una diversità da parte della società circostante.

Ai sensi dell’art. 10, paragrafo 1, lettera d) della Direttiva entrambe le condizioni sembrano essere necessarie: ciò è stato confermato, sia pure in via incidentale, dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nella sopra citata pronuncia.

L’UNHCR osserva, invece, che le decisioni in materia di protezione internazionale appaiono dominate da due approcci, ossia l’approccio delle «*caratteristiche protette*» e l’approccio della «*percezione sociale*»⁹, e sostiene l’opportunità di combinare i due approcci per far sì che la Convenzione sui rifugiati offra una protezione completa e fondata sui principi. Il criterio proposto dall’UNHCR per combinare i due approcci può essere sintetizzato come segue: *è da considerarsi come un determinato gruppo sociale un gruppo di persone che condividono una caratteristica comune diversa dal rischio di essere perseguitati, o che sono percepite come un gruppo dalla società. Frequentemente la caratteristica in questione sarà una caratteristica innata, immutabile, o altrimenti d’importanza fondamentale per l’identità, la coscienza o l’esercizio dei diritti umani di una persona* (UNHCR, Linee guida in materia di protezione internazionale n. 2, cit. alla nota 266, punto 11)¹⁰.

Osserva il Collegio che la condizione di “schiavo” potrebbe essere ascrivibile ad una “classe sociale”: tuttavia, anche l’inclusione di “classe sociale” nella definizione di “particolare gruppo sociale” è stata oggetto di ampio dibattito in dottrina ed in giurisprudenza. Il concetto di “classe” è definito o da una caratteristica non alterabile o da una mutabile caratteristica fondamentale che nessuno dovrebbe essere costretto ad abbandonare pena la violazione della dignità umana e dei diritti umani secondo le citate definizioni. Ciò a tacer del fatto che il dibattito in dottrina e giurisprudenza ha proprio ad oggetto

⁸CGUE, sentenza del 7 novembre 2013, cause riunite da C-199/12 a C-201/12, Minister voor Immigratie en Asiel c. X e Y, e Z c. Minister voor Immigratie en Asiel, punto 45; X,Y e Z, nota 20, punto 45.

⁹ Si veda al riguardo il Commentario alla Convenzione di Ginevra di Andreas Zimmermann e Claudia Mahler, prod. Oxford Scholarly Authorities on International Law (OSAIL) – Oxford University Press, 2015 - pagg. 62-63. Si veda anche la guida EASO “Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale (direttiva 2011/95/UE) – Un’analisi giuridica – 2018 – pagg. 51-52.

¹⁰ UNHCR, Linee guida in materia di protezione internazionale n. 2: «Appartenenza ad un determinato gruppo sociale» ai sensi dell’art. 1(A)2 della convenzione del 1951 e/o al relativo Protocollo del 1967 sullo status dei rifugiati, 7 maggio 2002, doc. UN HCR/GIP/02/.

l'inclusione, a monte, del concetto di "classe sociale" nel "particolare gruppo sociale": si è detto che "una classe sociale può essere considerata gruppo sociale se le designazioni di classe sono inalienabili o se possono essere mutate solo a spese dei diritti umani fondamentali"¹¹.

Il ricorrente, come detto, certamente **proviene da un'area** dove persone della sua stessa entia sono nate schiave (come ben evidenziato dalle COI richiamate); seguendo la definizione di "particolare gruppo sociale" come sopra delineata, può dirsi che lo *status* di schiavo sia una "caratteristica innata" di tutte le persone provenienti dalla stessa zona di provenienza del ricorrente, o, comunque, una "una caratteristica innata condivisa o una storia comune **che non può essere mutata**".

Ritiene il Collegio, invero, che la **condizione di schiavitù** che connota la famiglia del ricorrente, e che ha caratterizzato il suo vissuto, **assurga a caratteristica che non può essere mutata**.

Né, come detto poc'anzi, può rilevare che egli con forza e determinazione, abbia cercato di "affrancarsi" andando a vivere in un'altra zona del Mali, ovvero a Bamako; invero, l'agente di persecuzione (ai sensi dell'art. 5 d. lgs. n. 251/2007) è costituito dalle autorità statuali maliane; pertanto, gli spostamenti del ricorrente all'interno del Paese non rilevano. In altri termini, la sua appartenenza al "particolare gruppo sociale – schiavo" rileva *ex se*, non potendo egli trovare alcuna protezione nell'intero territorio maliano nel quale l'agente di persecuzione è costituito, come detto, dalle autorità statuali.

Per tali ragioni, ritiene il Collegio che **la condizione di "schiavo"** che il ricorrente ha 'ereditato' dalla famiglia sia **riconducibile, nel caso concreto, alla definizione di particolare gruppo sociale** di cui all'articolo 1 A 2 della Convenzione di Ginevra del 1951.

Tali considerazioni conducono all'inclusione del ricorrente in un "particolare gruppo sociale", sussistendo, altresì, l'ulteriore elemento costitutivo della **fondatezza del timore di essere perseguitato** per motivo di appartenenza al gruppo sociale (ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. e) d. L.vo n. 251/2007), in caso di rimpatrio: in sede di audizione giudiziale, egli ha dichiarato, con riferimento al timore in caso di rimpatrio, "*se torno al villaggio sarò ancora schiavo*" (cfr. pag. 3 verbale).

Ritiene il Collegio che si tratti di un **timore oggettivamente** radicato nella concreta e radicata struttura tradizionale, intrisa di **atti persecutori in forma discriminatoria** nei confronti degli schiavi per discendenza: come evidenziato poc'anzi, i discendenti di ex schiavi non possono, per esempio, accedere a una posizione di grande responsabilità nel

¹¹ Commentario alla Convenzione di Ginevra, cit., pag. 65 par. 417.

villaggio. Possono sposarsi solo all'interno della loro classe sociale a causa del loro status di schiavi per discendenza. Sono responsabili di alcune attività come la macellazione degli animali macellati nel villaggio. Non possono dare in sposa le proprie figlie. Questo privilegio appartiene ai loro presunti padroni. Non possono possedere terreni. Sono solo titolari precari o semplici agricoltori (si veda la fonte in nota n. 6).

L'impossibilità di sottrarsi a queste forme di persecuzione trova fondamento nella **totale assenza dello Stato**: è pur vero, da un lato, che le fonti evidenziano che da qualche tempo, alcuni discendenti di ex schiavi hanno rifiutato di continuare a sottomettersi a pratiche consuetudinarie stigmatizzanti. Si stanno quindi sollevando per recuperare tutti gli attributi degli uomini liberi e dignitosi. Così, nell'aprile 2017, in Francia e poi in Mali, i discendenti degli ex schiavi hanno creato un'associazione chiamata "Rassemblement Malien pour la Fraternité et le Progrès (RMFP)" conosciuta come "Gambana", che letteralmente significa "Siamo tutti uguali" in lingua Soninke. Questa associazione incoraggia i suoi attivisti nei villaggi a rifiutare lo status sociale loro attribuito e a rivendicare la piena uguaglianza con gli altri membri della comunità. Tuttavia, questo ha seriamente colpito il tessuto sociale in molti dei villaggi colpiti dal fenomeno, dovendosi anche considerare la presenza di una situazione di conflitto generalizzato.

Dall'altro, osserva Moussa Zina Samaké, procuratore del Tribunale di Kayes, che l'arsenale giuridico deve essere riadattato per affrontare la questione delle pratiche simili alla schiavitù. *"I reati di aggressione e percosse, danni intenzionali alla proprietà, tortura e rapimento sono già previsti e puniti dal codice penale del Mali. Ma il caso specifico delle pratiche legate alla schiavitù non sono previste dalla legge"*, ha detto il procuratore Samaké.

Nella stessa direzione del procuratore Samaké, l'avvocato del foro maliano, Maître Cheick Oumar Konaré, sostiene la tesi che esiste un vuoto giuridico nella repressione delle pratiche simili alla schiavitù. Dice che nonostante la gravità dei fatti, i giudici e gli avvocati ricorrono a pratiche discriminatorie come previsto dall'articolo 58 del codice penale. "A mio parere, lo Stato dovrebbe approfittare delle attuali riforme del codice penale per prevedere dei reati specifici che prevedano la schiavitù e la punizione della schiavitù o delle pratiche assimilate a tale pratica. È una regola legale che non ci può essere una punizione o un reato senza testi. Questo significherebbe che finché una pratica non è specificamente incriminata dal codice penale, non può essere punita. La legge deve essere molto più precisa per colpire pratiche specifiche. Questo non è il caso oggi in Mali. C'è quindi un vuoto giuridico", ha detto il signor Konaré.

Il presidente della Commissione Nazionale dei Diritti dell'Uomo (CNDH), Aguibou Bouaré, non condivide l'opinione dei giuristi sulla questione del vuoto giuridico come scappatoia per i colpevoli di pratiche di schiavitù. Per il capo della CNDH, la persistenza di pratiche

simili alla schiavitù nella regione di Kayes e altrove in Mali avviene a quattro livelli. "In primo luogo, la pratica è ancorata dall'alba dei tempi e fa parte dei valori della società e persino del costume. Questo è un fattore importante che rende difficile sradicare il fenomeno dall'oggi al domani con la legislazione.

L'analfabetismo è una delle ragioni dell'ostinazione dei presunti padroni di schiavi nel non riconoscere che questa discriminazione tra persone è proibita da tutti i testi nazionali e anche dagli strumenti internazionali ratificati dal Mali. La gente ha difficoltà a convincersi di non essere, quelli che si considerano nobili, superiori a quelli che descrivono come schiavi. Non sono abbastanza aperti per capire che il mondo si è evoluto e che non è più possibile che tali pratiche fioriscano. L'analfabetismo è il secondo fattore importante.

Il terzo punto è la regolamentazione della terra. I cosiddetti nobili sentono che la terra appartiene a loro. Non è raro sentirli dire che la loro terra non appartiene allo Stato. Quelli che sono considerati schiavi sono stranieri e usurpatori che hanno il diritto di espellere. Ci dovrebbero essere regolamenti chiari e precisi per quanto riguarda la gestione dei terreni in queste aree.

Infine, lo Stato è riluttante a reprimere queste pratiche¹². Le autorità locali non svolgono il loro ruolo. Questa riluttanza significa che la pratica della schiavitù è tollerata e persino incoraggiata. Molte di queste persone hanno parenti nella diaspora che inviano una sostanziale somma di denaro. Purtroppo, ci sono alcuni maliani nella diaspora che incoraggiano e favoriscono la pratica corrompendo le autorità locali, secondo le testimonianze riferiteci dalle vittime.

È una vera pietra miliare nello stagno che il presidente della Commissione nazionale dei diritti dell'uomo del Mali getta, mentre mette all'indice coloro che non vogliono vedere e intraprendere nulla contro un modo di vita obsoleto.

La tesi dello "stato freddo" avanzata dal presidente della NHRC è corroborata da un memorandum del 2019 dell'associazione RMFP-Gambana. Il RMFP-Gambana dal 2017 al 2019 ha fatto un inventario di tutti i procedimenti avviati presso le autorità giudiziarie contro gli aggressori di individui e famiglie che fanno parte dell'associazione Gambana nella regione di Kayes, ma sono rimasti senza seguito.

¹² lo Stato non agisce anche per la difficoltà nell'inquadrare nel Quadro giuridico penale il fenomeno come riportato fra tutti in : **Mali : Pratiques esclavagistes et vide juridique mettent des vies humaines en danger à Kayes**

CENOZO , <https://cenozo.org/mali-pratiques-esclavagistes-et-vid-juridique-mettent-des-vies-humaines-en-danger-a-kayes/> , 16 ottobre 2020, data ultimo accesso 10 giugno 2021.

Questi includono casi di aggressione e denunce "nel villaggio di Sansangué, area di Kayes, dove il capo villaggio Sidy Soumaré e altri tra cui Toudou Soumaré, Mamadou Baradji, Sidy Diakhité tutti, anche se sono imputati hanno vietato l'accesso ai negozi, pozzi nel villaggio e hanno rimosso dal godimento di opere comuni. Sidi Traoré, Mamadou Touré, Samba Dembélé, Sadio Touré e Samba Tanguala Dembélé sono stati messi in quarantena come ritorsione per i loro tentativi pacifici e legali di sottrarsi allo status di schiavi e per il fatto che avevano deciso di smettere di lavorare in relazione a pratiche discriminatorie che alcuni schiavisti cercano di giustificare con le usanze culturali e storiche. Il capo villaggio ha riconosciuto davanti a un ufficiale giudiziario dopo l'indagine preliminare che "l'embargo "era stato deciso di comune accordo con tutti i suoi consiglieri. Una denuncia è stata depositata il 07 maggio 2018 la cui sentenza ha avuto luogo il 03 luglio 2018 presso il Tribunal de Grande Instance de Kayes. Gli imputati sono stati assolti.

Nella regione di Kayes, le zone di conflitto dove si pratica ancora la schiavitù sono autonome dai servizi sociali di base dello Stato. I centri sanitari, le scuole e l'elettrificazione dei villaggi sono opera della diaspora e non dello Stato. A volte contribuiscono alla costruzione di strade. Questo tipo di autosufficienza ha creato un certo disprezzo per lo Stato e le sue leggi. Questo sembra essere il motivo per cui molti di loro pensano che i loro costumi siano al di sopra delle leggi della repubblica, comprese le leggi degradanti e disumanizzanti come la schiavitù. Inoltre, anche se ci sono autorità amministrative e giudiziarie che credono che la questione delle pratiche consuetudinarie debba essere trattata con cautela per non infiammare le società, il procuratore della corte di prima istanza di Kayes è irremovibile sul fatto che le leggi della repubblica dovrebbero prevalere sulle pratiche tradizionali di una comunità (si veda la nota 12).

Il quadro delineato mostra, dunque, che, ad oggi, il timore di persecuzione attuale o futuro ascrivibile alla definizione della Convenzione di Ginevra dello status di rifugiato, sia fondato, considerata anche la totale assenza di tutela da parte dello Stato che, di fatto, avalla tale contesto di profonda violazione dei diritti umani fondamentali; si richiama, sul punto, la seguente pronuncia della Suprema Corte (Corte di Cass. Civ., Sez. VI, 30 luglio 2015, n. 16201): "*Ai fini della domanda di protezione internazionale, il fatto da dimostrare va identificato nella **grave violazione dei diritti umani** cui il richiedente asilo sarebbe esposto rientrando in patria, di cui costituisce indizio, secondo l'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 251 del 2007, la minaccia ricevuta in passato, che fa presumere la violazione futura in caso di rientro*".

Ricorrono per tali ragioni i presupposti per il **riconoscimento dello status di rifugiato** in favore del ricorrente.

Le spese

In punto spese, considerato per un verso che la ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato e che dunque l'amministrazione statale convenuta andrebbe condannata a rifondere a se stessa le spese ex art. 133 D.P.R. 115/2002, sussistono giustificate ragioni per compensare integralmente le spese di lite fra le parti.

Si provvede con contestuale separato provvedimento, alla liquidazione dei compensi al difensore del ricorrente ammesso al gratuito patrocinio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, *contrariis reiectis*, così provvede:

- **accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce al ricorrente** _____, nato a Niamiga (Mali), il 01/01/1997, lo **status di rifugiato**;
- nulla per le spese;
- manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 07.07.2021.

Il Giudice est.

Dott.ssa Elena Masetti Zannini

Il Presidente

dott. Pietro Caccialanza